

## TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

# Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini dell'U.E.

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati

dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente

dott. Claudio Cottatellucci Giudice rel.

dott. Andrea Giovanni Melani Giudice

all'esito dell'udienza del giorno 8 luglio 2020 pronuncia il seguente

#### DECRETO

Nel giudizio promosso da

**COULIBALY SIAKA,** nato a Seguela (Costa d'Avorio) il 22/12/1989, elettivamente domiciliato in Milano, in via Visconti di Modrone n. 6 presso lo studio dell'Avv. Paola Regina che lo rappresenta e difende, come da procura in calce ai sensi dell'art. 83, co.3, c.p.c.

ricorrente

### contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

resistente

Con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO** 

OGGETTO: RICORSO AI SENSI DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 25 DEL 2008

#### Ragioni di fatto e di diritto

Con atto trasmesso in via telematica il giorno 11 gennaio 2019 il sig. Coulibaly Sala ha chiamato in giudizio l'amministrazione resistente, ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Territoriale del 24 ottobre 2018 ed ha formulato nei suoi confronti le seguenti domande:

In via principale:

- dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. I della Convenzione di Ginevra, oppure
- dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14 lett. a) /b) /c) d.lgs 251/07.

#### In via subordinata:

- dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di "speciali permessi di soggiorno" per esigenze di carattere umanitario, in conformità dell'art. 18, all'art. 18 bis e all'art. 19 del comma 1, comma 1.1 e comma 2 del d.lgs. 286/1998, come modificati dal recente D.L. 113/2018 (ove si ritenga applicabile, ratione temporis, al caso di specie), come interpretato, alla luce della Costituzione italiana e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
- dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria, sussistendo gli obblighi costituzionali ed internazionali ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs n.286/98 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs n.25/2008, in ossequio al combinato disposto degli art. 10 Cost. con gli arti. 2, 3 e 32 Cost.

Per quanto riguarda la propria vicenda personale, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione il ricorrente ha raccontato che è cittadino ivoriano, appartenente alla etnia koyaka e di religione islamica, è nato nella città di Seguela; all'età di sei anni, a seguito della morte del padre, si era trasferito nel sud del paese dove era stato affidato di fatto allo zio con cui era cresciuto, sino al decesso del parente avvenuto il 6 gennaio 2017.

Nel 2009 ha stabilito una relazione affettiva con una ragazza della diversa etnia betè e di religione cristiana; la ragazza si chiama Olga Lia Gouhiri e dalla loro relazione è nato un figlio, Kassime Coulibaly, a Zipegna il 22 febbraio 2016, da lui riconosciuto.

Ha aggiunto che è rimasto in contatto con la madre di suo figlio, sa che ha continuato a vivere con il bambino a Sequela.

Ha precisato che la ragazza era rimasta incinta nel giugno 2015, che a quel punto le minacce da parte della famiglia di lei si erano fatte più insistenti, che venivano a cercarlo con bastoni ed erano i suoi vicini di casa a proteggerlo affermando che dovevano lasciarlo stare perché doveva aver cura di suo zio malato, che questa situazione si era protratta sino alla morte dello zio.

La famiglia della sua compagna si era sempre opposta alla loro relazione e per questa ragione aveva esercitato su di lui forti pressioni, fino a giungere a minacce vere e proprie e a percosse; per questa ragione era stato costretto a lasciare il suo paese il 15 gennaio 2017, quindi solo pochi giorni dopo la morte dello zio e dopo aver subito un'aggressione; è quindi giunto in Niger dove è stato venduto come schiavo e trasferito in Libia.

Ha descritto in questi termini dinanzi alla Commissione l'episodio in cui sarebbero culminate le minacce e le violenze da lui subite da parte dei familiari della sua ragazza:

"D. Parliamo dell'episodio in cui ti hanno picchiato e poi sei scappato?

R. Era un venerdì, mi hanno colpito tanto, poi dicevano che questo era poco e parlavano tra loro,mi stavano colpendo e parlavano male di me, dicevano che ero djoula e non ero niente, che dovevano uccidermi, ma io non li conoscevo e non so chi li abbia mandati. Poi quando se ne sono andati, hanno detto che sarebbero tornati e mi avrebbero ucciso".

Questo è l'episodio immediatamente precedente la decisione di lasciare il paese.

Il ricorso ha ripreso ed approfondito alcuni dei passaggi salienti della vicenda personale del ricorrente, proprio a partire dalle ragioni di contrasto etnico e religioso in cui si era trovato coinvolto nella sua relazione con Olga Lia Gouhiri; in questi termini in particolare:

"Com'è noto, a nord della Costa d'Avorio, la popolazione, di etnia Koyaka è di religione islamica, mentre, a Sud della Costa d'Avorio, la popolazione, di etnia Beté è di religione cristiana. Il noto conflitto etnico, protratto per anni, ha consumato l'intero Paese della Costa d'Avorio. Il giovane Siaka si è trovato a vivere nella parte Sud dello Stato, a lui ostile come religione ed appartenenza etnica. E' stato protetto sino alla morte dello zio, ma successivamente, avendo perso la sua unica protezione, è stato costretto a partire".

Inoltre nello stesso ricorso vengono posti in evidenza aspetti della vicenda personale del ricorrente che nel corso dell'audizione non erano stati oggetto di approfondimento; a tale riguardo si osserva che:

"Dai verbali della Commissione territoriale non emerge alcun quesito su quanto sia accaduto nei Paesi di transito. Dunque, il fatto che il ricorrente è stato venduto come schiavo, ridotto in schiavitù e poi sottoposto a torture e trattamenti inumani e degradanti non è emerso in sede d'interrogatorio della Commissione territoriale, né è stata disposta o richiesta un'indagine sull'origine delle diverse patologie mediche di un giovane richiedente asilo, ricoverato, curato ed operato presso l'Ospedale di Bergamo".

Per quanto riguarda in particolare il periodo trascorso in Libia, si afferma in ricorso che:

"Dunque, egli è arrivato in Libia ad inizio febbraio 2017 ed è stato sottoposto ai lavori forzati, presso un centro di detenzione nel centro di Tripoli, denominato Grigadèse. Il ricorrente subiva quotidianamente percosse a mezzo bastone su tutto il corpo, di cui mostra ancora oggi evidente tracce, di cui numerose ed evidenti cicatrici, rinvenute poi dal medico curante assegnato dalla ASL in Italia.

Il medico curante, assegnato in Italia, Dott. Aldo Benedetti, ha rilasciato perizia medica, da cui si evincono traumi da percosse violente a mezzo bastone su tutto il corpo, con rilievo di cicatrici al capo, in regione frontale, oltre che nella regione dell'omero-gomito destro e del ginocchio sinistro.

Il Dott. Benedetti ha altresì prescritto al ricorrente Siaka Coulubaly una radiografia da cui è emersa una grave lesione dei seni frontali del cranio, in particolare, causata da forti percosse, a mezzo spranga o bastone.

Il ricorrente riferisce di percosse, a mezzo bastone, quotidiane, sino alla fuga in Italia, con enormi danni fisici, quasi in fin di vita, per sbarcare a Brindisi a fine maggio 2017".

Ha aggiunto che nessun approfondimento su questo passaggio della sua vicenda personale e del viaggio che aveva affrontato era stato effettuato dalla Commissione, che aveva trascurato anche ogni approfondimento sulle diverse patologie da cui egli è affetto e per le quali è stato ricoverato e curato all'ospedale di Bergamo.

Per quanto riguarda il viaggio affrontato dopo aver lasciato il suo paese, ha precisato che si era infine imbarcato ed era giunto in Italia, in prossimità di Brindisi, nel maggio 2017; trasferito in una struttura di accoglienza in provincia di Bergamo, era poi stato sottoposto ad un intervento di ernia addominale ed aveva seguito una terapia per il trauma subito al ginocchio sinistro.

Questi, in sintesi, i passaggi essenziali della vicenda personale del ricorrente.

La Commissione non ha ritenuto credibili le dichiarazioni del richiedente in quanto "la relazione era proseguita per sette anni e il fatto che non abbiano agito solo perché lui doveva aver cura dello zio malato appare poco verosimile".

Per il resto la Commissione esclude che esistano motivi per ritenere fondati i timori manifestati dal richiedente, cita al riguardo il rapporto del Security Council, Final Progress report of the Secretary-General on the United Nations Operations in Cote d'Ivoire dell'anno 2017.

Nel corso del processo, tenendo conto in particolare delle allegazioni contenute in ricorso ed in precedenza sintetizzate, il Tribunale ha disposto l'audizione del ricorrente, effettuata nell'udienza del giorno 8 luglio 2020, all'esito della quale il Collegio ha discusso e deciso la causa.

## Osserva il Collegio quanto segue.

L'esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente smentisce, ad avviso del Collegio, la conclusione cui è pervenuta la Commissione laddove ha ritenuto che non sia credibile la sua narrazione laddove dichiara di temere, nel caso di rientro nel paese di origine, di essere vittima di atti di minaccia e violenza quali quelli per cui avrebbe preso la decisione di lasciare il paese.

Infatti la narrazione del ricorrente su questa vicenda risulta lineare, coerente e tale da dimostrare la necessaria tenuta logica.

Racconta infatti Coulibaly Sala che, una volta trasferitosi nel sud del paese perché rimasto orfano di padre – a sei anni quindi nel 1995 – era stato costretto a vivere in un ambiente di cui percepiva l'ostilità generata dai pregiudizi dettati dalle diverse appartenenze etniche, religiose e politiche.

Che questa sia stata, sino al presente, la condizione che ha segnato la storia della Costa d'Avorio proprio a partire da quegli anni è confortato da tutte le analisi storico politiche che a questo paese sono state dedicate; anzi proprio quando il ricorrente si trasferisce a vivere dallo zio al sud, la nuova presidenza di Henri Konan Bédié si era insediata da appena due anni – dal momento che Boigny era morto nel 7 dicembre 1993 - ed aveva inaugurato una politica che, enfatizzando la "ivorianità", andava accentuando i caratteri identitari nazionali non solo in funzione anti-immigrati e chiaramente xonofoba, ma anche alimentando il contrasto interno con la popolazione del nord:

"Bédié iniziò a consolidare il potere politico e militare per la propria etnia e gruppo e capitalizzato su sentimenti anti-immigrati con politiche sempre più xenofobe basate sull'idea di Ivoirité, o "Ivorianess". Ciò ha privilegiato le popolazioni del sud come cittadini "veri", ed escluso gli "stranieri" del nord.

Nel 1999 ufficiali dell'esercito insoddisfatti dei gruppi esclusi, guidati dal generale Robert Guéï, hanno organizzato un ammutinamento e rovesciato Bédié. Quando si tennero le elezioni presidenziali nell'ottobre 2000, Ouattara è stato nuovamente escluso dalla competizione elettorale, lasciando solo a Gbagbo il ruolo di oppositore di Guéï. Gbagbo era indicato ampiamente come vincitore, ma Guéï si rifiutava di lasciare l'incarico. Seguirono massicce proteste e alla fine Guéï fuggì, portando Gbagbo al potere.

Dopo essere diventato presidente, Gbagbo iniziò a consolidare il potere per il proprio gruppo etnico e ha continuato l'esclusione dei settentrionali nel governo e nell'esercito. Questo ha

ulteriormente aumentato le lamentele e il sentimento di emarginazione tra questi gruppi. Nel settembre 2002, diversi ufficiali dell'esercito del nord hanno condotto un tentativo di colpo di stato. Questi ufficiali e i loro sostenitori, hanno portato da Guillaume Soro, formò le Forze Nuove (FN) e ottenne rapidamente il controllo della metà settentrionale del paese, facendo precipitare il paese nella guerra civile". (Insight on Conflict, marzo 2015)

UNHCR, Costa d'Avorio, agosto 2017, consultabile in <a href="https://www.ecoi.net/en/file/local/1411229/1930\_1507195514\_cy-te-divoire-coi-compilation-august-2017.pdf">https://www.ecoi.net/en/file/local/1411229/1930\_1507195514\_cy-te-divoire-coi-compilation-august-2017.pdf</a>

Questi brevi cenni valgono a contestualizzare anche la vicenda personale del ricorrente: trasferitosi a sei anni nel sud, un bambino orfano percepito come straniero nel suo stesso paese, lì trascorre il successivo periodo di venti anni in un ambiente in cui la contrapposizione etnica è crescente e culmina nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2010 ed il 12 aprile 2011 nella guerra civile che segue al rifiuto di Gbagbo di riconoscere il risultato delle elezioni e cedere il potere ad Alassane Ouattara.

Coulibaly Sala ha raccontato di aver iniziato la sua relazione con Olga Lia Gouhiri nel 2009, dunque proprio alla vigilia della guerra civile; li divide la contrapposizione etnica, lui djoula lei betè, la religione, lei cristiana lui musulmano, gli schieramenti politici che connotano, almeno in via prevalente, i gruppi etnici; i djoula o mandinka in appoggio a Ouattara inteso come rappresentante degli interessi della popolazione del nord, i betè da sempre schierati con Laurent Gbagbo, per altro originario di quel territorio collocato nel triangolo del sud ovest del paese che ha i suoi vertici nei centri urbani di Daloa, Soubre e Gagnoa, essendo nato proprio a Daloa.

Il ricorrente descrive con molta precisione questa vicenda, secondo la Commissione non sarebbe credibile per due ragioni: prima di tutto, se veramente i familiari della ragazza avessero voluto ucciderlo, non avrebbero atteso tanto tempo, praticamente sette anni; in secondo luogo, in particolare, non avrebbero atteso la morte di suo zio, avvenuta il 6 gennaio 2017, perché in loro avrebbe dovuto prevalere l'intento omicida.

Si tratta di argomenti che non sono affatto idonei a confutare la narrazione del ricorrente.

Prima di tutto, ignorano il fatto che la coppia, proprio perché evidentemente consapevole della contrarietà dell'ambiente che li circondava, era stata inizialmente attenta a non far conoscere la propria relazione; quando il loro rapporto ha inizio, Coulibaly Sala ha venti anni e quindi è maggiorenne, per un po' di tempo la loro relazione non è conosciuta alla famiglia di lei.

Quando poi la famiglia di lei viene a conoscenza della loro relazione, inizialmente decidono di resistere alle pressioni dell'ambiente e sembrano riuscirci.

In questi termini nell'audizione:

"E' successo un problema di etnie, nel 2010 sino al 2011, siccome io venivo dal nord della Costa d'Avorio e loro dal sud, la famiglia della ragazza mi ha convocato e mi ha chiesto per quale motivo stessi con sua figlia. Io ho risposto che ci amavamo ed il problema etnico non ci riguardava".

Prosegue poi il ricorrente raccontando del periodo successivo:

"Io speravo che la situazione cambiasse ma il problema era sempre lo stesso e si aggravava, ma io e la ragazza non ci siamo lasciati, fino al 2015 quando lei è rimasta incinta e la situazione è peggiorata".

Aggiunge il ricorrente che la situazione si era fatta effettivamente pericolosa ed indica due fatti che obiettivamente confermano la convinzione di un pericolo accresciuto: nonostante

fosse incinta, la sua ragazza preferisce lasciare quel luogo e trasferirsi nel villaggio di Zipegna (fonetico) dove avrebbe partorito; suo zio comincia ad avvertire il pericolo e lo rimprovera per aver continuato questa relazione.

Proprio la descrizione della progressione delle minacce, e dell'apprensione che suscitano, conferisce al racconto credibilità; anche se una reazione immediata non si era verificata, o meglio non si era concretizzata in atti violenti contro il ricorrente, la gravidanza provoca invece, in maniera certo non inverosimile, un peggioramento dei rapporti ed un rischio effettivo, perché a quel punto la decisione della coppia di resistere alle pressioni era ancor più rafforzata e "sfidante" il contesto.

Neppure inficia la credibilità del racconto il fatto che le minacce si siano concretizzate solo dopo la morte dello zio del ricorrente; infatti non va trascurato, come proprio le parole del ricorrente hanno espresso, che questi contrasti aveva assunto una qualche dimensione sociale, come si ricava dal fatto che più di una volta il ricorrente ha affermato che i vicini erano intervenuti a mediare o comunque a contenere le minacce che lui subiva.

Del tutto comprensibile quindi che anche la presenza dello zio, da molto tempo emigrato in quel luogo, avesse avuto un qualche effetto deterrente rispetto ai propositi dei familiari della ragazza e che proprio la sua morte abbia poi fatto precipitare la situazione.

In conclusione: la narrazione dei fatti che il ricorrente propone risponde in maniera convincente ai criteri di valutazione probatoria espressi dall'art. 3 co. 5 del d. lgs. n. 251 del 2007 secondo il quale taluni aspetti delle dichiarazioni sono considerati veritieri, anche se non suffragati da prove, se:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
  - e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Cass. 14 novembre 2017 n. 16921; Cass. 25 luglio 2018 n. 19716; Cass. 7 febbraio 2020 n. 2956.

Tenuto conto delle risultanze istruttorie raccolte, in questa vicenda sussistono tutti i presupposti che fanno ritenere sussistenti i requisiti necessari al riconoscimento dello status di rifugiato.

Prima di tutto, risulta fondato il timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Non altre ragioni esistono perché potessero essere rivolte al ricorrente le minacce e gli atti di violenza di cui ha riferito, se non perché appartenente a quel gruppo etnico; è quindi l'appartenenza a questo gruppo sociale che prima ha suscitato le reazioni contrarie alla sua relazione con Olga Lia Gouhiri, quindi ha provocato le reazioni di minacce e violenze da cui è dovuto fuggire.

A questo proposito è opportuno precisare che proprio sulle violenze subite il racconto del ricorrente non è completamente convincente, egli infatti, interrogato sul punto in udienza, ha risposto in questi termini:

D del Collegio: cosa hanno fatto i parenti di Olga contro di lei?

R Loro vogliono uccidermi

D del Collegio : cosa le hanno fatto in concreto ?

R *Mi hanno picchiato* D. del Collegio : Quando ?

R. Era venerdì

D. del Collegio: Ma in che anno?

Questa osservazione tuttavia non muta le conclusioni indicate in precedenza; prima di tutto perché l'audizione dinanzi al Tribunale, proprio per le aspettative che il ricorrente aveva maturato, è stata da lui essenzialmente incentrata su quanto dinanzi alla Commissione non aveva raccontato, perché non gli era stato chiesto, vale a dire la prigionia e le torture a cui era stato sottoposto nel periodo trascorso in Libia. Aspetti questi di cui si tratterà di seguito.

Questo può in parte spiegare una certa sinteticità con cui ha risposto alle domande che gli sono state rivolte sugli atti di violenza subiti prima di partire dal suo paese.

In ogni caso, in senso determinante su questo punto, occorre comunque considerare che sono da valutare atti persecutori quelli che si concretizzano in atti di violenza fisica o psichica ed in questa vicenda non vi è dubbio che almeno la violenza psichica sia stata su di lui esercitata, come sulle persone a cui maggiormente era vicino, come dimostra il timore manifestato dallo zio e la decisione della sua compagna di andare a partorire altrove.

Neppure si può dubitare che, nel caso di rientro nel paese di origine, il ricorrente si troverebbe esposto al ripetersi di atti persecutori del genere e che questa eventualità non possa essere esclusa per il solo trascorrere del tempo.

A queste conclusioni induce logicamente la pregressa vicenda, dove gli atti persecutori si sono ripetuti, in forma crescente, in un arco temporale ampio, tale da escludere che la questione possa trovare una sua spontanea tacitazione.

Inoltre, è il contesto socio politico del paese, ben lontano da una qualche ricomposizione dei conflitti etnici che lo attraversano, a far escludere un'eventualità del genere; proprio la decisione assunta in occasione delle ultime elezioni presidenziali da Alassane Ouattara di candidarsi nuovamente e la sua conseguente vittoria ha segnato infatti un punto di grave tensione interna.

Violenti scontri sono scoppiati in Costa d'Avorio dopo la rielezione del presidente, Alassane Ouattara, mentre la Francia e altre nazioni dell'Africa occidentale chiedono il dialogo per porre fine alle tensioni. Ouattara si è assicurato il suo secondo mandato presidenziale alle elezioni del 31 ottobre, con oltre il 94% dei voti, ma i leader dell'opposizione respingono i risultati, accusando il leader di aver violato la Costituzione, superato il limite dei due mandati consecutivi.

Le tensioni hanno riacceso i traumi vissuti durante le elezioni del 2010, contestate dall'opposizione e responsabili di aver scatenato una breve guerra civile nel Paese dell'Africa occidentale, con circa 3.000 vittime. Almeno tre persone sono state uccise nella città centro-orientale di M'Batto, tra lunedì 9 e martedì 10 novembre, quando sono iniziate le violenze, hanno riferito polizia e residenti. "La situazione ora è tranquilla e i rinforzi stanno pattugliando la zona", ha

dichiarato un portavoce della polizia, confermando il totale di 3 morti e 26 feriti. Altre 9 persone, secondo le testimonianze locali, sarebbero morte a causa dei disordini scoppiati lunedì in altre due città del Paese, subito dopo che il tribunale supremo ha convalidato la vittoria elettorale di Ouattara.

Più di 8.000 ivoriani sono fuggiti nei Paesi vicini, temendo le conseguenze degli scontri, ha riferito martedì 10 novembre l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), specificando che oltre il 60% sono bambini.

Consultabile in <a href="https://sicurezzainternazionale.luiss.it/">https://sicurezzainternazionale.luiss.it/</a> "Scontri in Costa d'Avorio, la Comunità internazionale chiede il dialogo", 11 novembre 2020

La stessa situazione di contrapposizione si è riprodotta di recente in occasione delle elezioni parlamentari:

A seguito delle elezioni legislative del 6 marzo, la commissione elettorale della Costa d'Avorio ha dichiarato che il partito al potere ha vinto la maggioranza assoluta dei seggi in parlamento. Tuttavia, l'opposizione ha denunciato brogli elettorali.

La notizia è stata resa nota il 9 marzo da Africa News. La commissione elettorale ha annunciato che il partito Houphouëtists for Democracy and Peace (RHDP) del presidente, Alassane Ouattara, ha vinto 137 seggi su 255 nell'Assemblea Nazionale. Questa elezione è arrivata pochi mesi dopo che Ouattara ha iniziato il suo terzo mandato presidenziale, il cui inizio è stato segnato da proteste violente in cui sono morte almeno 85 persone e ferite 500 (...).

Dopo la violenza diffusa nel periodo dell'elezione, Ouattara e Bedie hanno dialogato per riappacificarsi. Questo ha spinto Bedie e Gbagbo a decidere di partecipare alle legislative del 6 marzo. I loro partiti, ovvero il Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) di Bédié, e il Front Populaire Ivoirien (FPI) di Gbagbo, vogliono prendere la maggioranza all'Assemblea Nazionale "per evitare il consolidamento del potere assoluto" nel Paese.

La violenza elettorale in Costa d'Avorio ha riportato alla memoria il voto presidenziale del 2010, che aveva scatenato una breve guerra civile, l'anno successivo, in cui rimasero uccise almeno 3.000 persone. I disordini scoppiarono quando l'ex presidente Gbagbo, si rifiutò di cedere il potere a Ouattara dopo aver perso le elezioni. Gli scontri che ne seguirono divisero il Nord e il Sud del Paese".

Consultabile in <a href="https://sicurezzainternazionale.luiss.it/">https://sicurezzainternazionale.luiss.it/</a> "Le elezioni parlamentari in Costa d'Avorio", 10 marzo 2021

E' dunque probabile che proprio la vittoria di Ouattara, seguita alla sua decisione di contraddire le stesse regole istituzionali che aveva stabilito sul limite massimo del mandato presidenziale, renda la sua parte politica, avversaria di quella cui appartiene il ricorrente, più aggressiva e pericolosa.

Infine, al fine di completare l'esame della domanda del ricorrente, occorre tener conto anche delle dichiarazioni da lui rese in udienza quando, integrando il racconto che aveva svolto dinanzi alla Commissione, ha aggiunto:

- R. Voglio aggiungere che nel tragitto da Agades in Niger sono stato venduto come schiavo
- D. Da chi è stato venduto come schiavo?
- R. Dai trafficanti.
- D. E' successo in Niger?
- R. Si è successo in Niger. Siamo stati venduti per fare dei lavori in Libia. Io lavoravo in un cantiere dove dovevo fare dei buchi per far passare l'acqua
  - D. Visto che lei ha usato la parola "schiavo", cosa voleva farci capire?

R. Non mi sentivo libero, non potevo decidere di me stesso e poi mi picchiavano per obbedire e farmi lavorare. Vi erano tanti trafficanti e quando il primo gruppo di noi ha fatto il lavoro che ho descritto, i trafficanti ci hanno venduto ad un altro gruppo di trafficanti e ci hanno messo in una macchina tutti ammanettati e legati ai piedi eravamo in 30 persone per portarci a fare altri lavori. Ci facevano prendere le pietre e fare dei lavori tipo muratore, scavare la sabbia e metterla in una carriola tutto il giorno in questo modo. Io sono andato tutti giorni a fare questo lavoro ma non c'era limite di tempo e quando mi stancavo loro mi prendevano mi picchiavano con il ferro quando non ce la facevo più di questo lavoro ho cercato di scappare e ho provato ma mi hanno ripreso di nuovo e sono stato massacrato di botte, da lì ho avuto un trauma cranico e mi hanno legato le due gambe e mi hanno colpito. Ho tuttora problemi alle gambe per le botte che ho ricevuto. Voglio dire che sono stato picchiato e sono massacrato e provo ancora dolore.

Le dichiarazioni che il ricorrente ha reso riferendo di essere stato venduto e assoggettato a tortura trovano un significativo elemento di riscontro nella perizia medico legale effettuata dal Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell'Università degli Studi di Milano del 20 febbraio 2020.

La perizia esamina gli esiti cicatriziali presenti sul corpo del ricorrente valutandone la compatibilità con la sua narrazione dei fatti nella parte in cui ha raccontato "di essere stato colpito con bastoni di legno in svariate parti del corpo e sulle piante dei piedi (falanga) dai suoi carcerieri in Libia, nonché di essere stato coinvolto in un incidente su un furgone".

Si tratta quindi di conseguenze lesive che, proprio come dichiarato dal ricorrente, gli sarebbero state prodotte non in Costa d'Avorio, ma in Libia, dopo che era stato ceduto e comprato nel suo passaggio in Niger.

Ebbene, la perizia conclude ritenendo che "tenuto conto anche dell'ispessimento della pianta del piede di destra e degli esiti cicatriziali, è possibile fornire un giudizio di elevata coerenza tra gli esiti precedentemente descritti e la modalità lesiva prospettata dall'assistito"; il riferimento è alla possibilità che il ricorrente sia stato sottoposto durante la sua detenzione in Libia a quel tipo di tortura definita "falanga" che viene spesso utilizzata perché non lascia segni evidenti sul corpo pur determinando, per i colpi inferti, un ispessimento della pianta del piede.

Convergente con questo esito l'accertamento di cicatrici alle caviglie che sono compatibili proprio con le legature che il ricorrente sostiene gli siano state applicate quando poi veniva percosso con i bastoni alle piante dei piedi (in questi termini in perizia: "Le cicatrici descritte ai punti 6 e 9, oltre ad una localizzazione compatibile con la sede di applicazione delle corde decritta dall'assistito, presentano caratteristiche morfologiche concordanti con quanto riportato in letteratura a proposito delle lesioni derivanti da legature posizionali. Pertanto, è possibile fornire un giudizio di compatibilità delle lesioni riportate dal sig. Coulibaly con una lesività contusiva derivata da torture posizionali mediante legature").

Con riferimento a queste risultanze istruttorie, significative perché danno conto della vicenda umana del ricorrente nella sua integrità, si debbono fare due ordini di considerazioni.

In primo luogo, con diretto riferimento alla domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente, va considerato che l'accertamento di questi fatti pone l'interprete di fronte al limite che deriva dal luogo nel quale queste violenze sono state perpetrate: cittadino ivoriano, non si trovava sul territorio del suo paese quando è stato venduto, neppure quando è stato sottoposto alle violenze appena descritte non altrimenti qualificabili che come torture.

Con orientamento costante, la Corte di legittimità ha infatti affermato che "L'indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di apolide" (tra le più recenti Cass. sez. II, 5 marzo 2021 n. 6204).

Tuttavia, non per questo del tutto irrilevante la vicenda che il richiedente protezione internazionale si trova ad affrontare dopo che ha lasciato il territorio del paese di appartenenza, in quanto "La vulnerabilità può essere valutata anche tenendo conto delle violenze subite nel paese di transito e di temporanea permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di generare un forte grado di traumaticità" (Cass., 15 maggio 2019 n. 13096 e 2 luglio 2020 n. 13565).

In questa vicenda l'esistenza di una condizione di vulnerabilità indotta dalle torture subite risulta ampiamente provata; se si esaminano le conseguenze di questo accertamento sul piano delle tutele, forse si potrebbe concludere semplicemente nel senso che questo profilo della vicenda non può avere incidenza alcuna sulle conclusioni già indicate, in quanto la protezione maggiore, che viene al richiedente riconosciuta con il rifugio, certamente "assorbe" la domanda, appunto subordinata, di protezione speciale che proprio in ragione di quella vulnerabilità troverebbe comunque ampio fondamento.

Tuttavia la condizione personale del ricorrente non può ritenersi del tutto indifferente neppure in riferimento al riconoscimento della protezione maggiore del rifugio, piuttosto ne rafforza la necessità, se solo si considera che la fondatezza del timore di essere perseguitato va vagliata sia nella dimensione soggettiva come in quella oggettiva.

Se di questa seconda si è già trattato in precedenza, ritenendo appunto che sia concreto ed attuale il rischio di persecuzione cui il ricorrente sarebbe esposto, non di meno rileva anche la componente soggettiva, lo stato mentale in cui il richiedente si trova, come del resto confermato dall'interpretazione dell'art. 3 co. 3 lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 che richiede di valutare il rischio anche alla luce delle "circostanze personali del richiedente".

Ora, proprio le torture inflittegli e le conseguenze anche permanenti che ne sono derivate, fanno comprendere come il ricorrente abbia ripetutamente sperimentato nella sua vita la condizione di vittima, il che contribuisce a confermare la credibilità delle dichiarazione che ha reso in questo giudizio sull'intera sua personale vicenda e la gravità del rischio cui sarebbe esposto nel caso di rientro nel paese di origine.

Anche per queste ragioni quindi risulta confermato, e rafforzato, il riconoscimento del diritto alla protezione maggiore costituita dal rifugio.

p.q.m.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a COULIBALY SIAKA, nato a Seguela (Costa d'Avorio) il 22/12/1989, lo *status* di rifugiato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 251/2007;

Dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia

Spese compensate

Manda alla cancelleria per quanto di competenza

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 8 luglio 2020

La Presidente dott.ssa Mariarosa Pipponzi

Il presente atto è stato redatto in formato elettronico e <u>depositato in originale telematicamente nel</u> <u>fascicolo informatico</u> ai sensi degli artt. 34, comma 1 e 9, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e 14 d.m. 30 aprile 2014